

COMUNE DI VILLASPECIOSA

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima Ordinaria seduta Pubblica

Numero 30 Del 29-12-2015

Oggetto: RINNOVO INCARICO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:45**, nel Comune di Villaspeciosa, nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Mameli Elio | P | PODDA PAOLO | P |
| MELIS GIANLUCA | A | INTILLA DAVIDE | P |
| PODDA MARIA ILARIA | P | SECCI ANTONIO | A |
| GALLUS ANDREA | P | MAMELI MASSIMO | A |
| CONCAS ANDREA | P | PODDA FRANCO | A |
| MAMELI STEFANO | A | MELIS SARA | A |
| CONGIU FRANCESCO | P | | |

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.

Presiede il Sindaco Mameli Elio.

Assiste la seduta il Segretario Comunale Dott.ssa TEGAS LUCIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del C.C. n. 38 del 26.11.2012, avente ad oggetto: “Nomina Revisore dei Conti – Triennio 2012-2014”;

Considerato che è stato nominato Revisore dei Conti per il triennio 2012/2014 il Dott. dott. Tomaso Angioni nato a Uta il 27.06.1956, per il periodo dal 29.11.2012 fino al 28.11.2015;

Atteso che si rende necessario procedere alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria del comune per il triennio 2015/2018 in sostituzione del dott. Tomaso Angioni il cui mandato è scaduto il 28.11.2015;

Premesso che:

- la nuova procedura di nomina del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011, non è ancora operativa e applicabile alle regioni a statuto speciale;

- con circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 5 aprile 2012 viene stabilito che: “Nelle more dell’avvio del nuovo procedimento per la nomina del Revisore dei Conti che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, gli organi di revisione in scadenza proseguono la propria attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, vengono nominati con le modalità previste dall’art. 234 e ss. del D.lgs. n. 267/2000”;

- che la Regione Sardegna con la legge n. 24 del 17.12.2012, all’art. 1 stabilisce: “Nelle more di una riforma organica della materia degli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

- che la Regione Sardegna, con successiva Legge n. 3 del 08.02.2013, all’art. 3, comma 3, stabilisce: “All’art. 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24, sono soppresse le parole “per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”;

- la nota RAS prot. n. 9908 del 07.03.2013, che comunica che, per effetto dell'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2012, n. 3, gli Enti locali della Sardegna, nelle more di una riforma organica della materia, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- l'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore, eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti indicati al comma 2: "Esperti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nell'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri";

- l'art. 235 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, ed è rieleggibile per una sola volta;

- l'art. 236 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce le ipotesi di ineleggibilità e le cause di incompatibilità dei revisori;

- l'art. 238 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Revisore dei conti non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che l'affidamento dell'incarico è subordinato alla dichiarazione con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti numerici sopra indicati;

- l'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il compenso dei revisori è stabilito con la delibera di nomina, entro i limiti fissati con Decreto del Ministro dell'Interno;

- si applicano anche al Revisore dei conti le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293/94, convertito in legge n. 444/94;

- l'ordinanza 23/26 ottobre 2009 n. 5324 del Consiglio di Stato - Sezione V, ha stabilito che il divieto di cui all'art. 235 del TUEL "scatta solo a seguito di due elezioni consecutive, posto che la rielezione è tale solo se segue una precedente elezione senza soluzione di continuità, traducendosi altrimenti la disposizione in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l'incarico di un Ente per due trienni nell'arco della propria vita professionale".

Considerato che per il triennio 2012/2014 l'incarico di Revisore dei conti è stato conferito al Dott. Tomaso Angioni, nominato con deliberazione del C.C. n. 38 del 26.11.2012 e che pertanto può essere rinnovato per un ulteriore triennio ;

Visto il D.M. 20.05.2005, che ha aggiornato i limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, per i Comuni della classe demografica tra i 2.000 ed i 2.999 abitanti stabilisce il limite massimo di euro 5.010,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;

Atteso che compete la maggiorazione del compenso base sino a un massimo del 10% ai sensi della lett. a) dell'art. 1 del D.M. 20.05.2005, essendo la spesa corrente pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2015) superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B) del decreto, come evidenziato dai valori seguenti:

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Spesa corrente bilancio di previsione 2015 | € 2.786.160,30 |
| Popolazione al 31.12.2014 | 2487 |
| Spesa corrente pro-capite | € 1.120,29 |
| Media nazionale per fascia demografica | € 693,00 |

Atteso che compete la maggiorazione di cui alla lett. b) dell'art. 1 del D.M. 20.05.2005, essendo la spesa di investimento pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2015) superiore al parametro di cui alla tabella C) del decreto ministeriale, così come appreso dimostrato:

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Spesa di investimento bilancio di previsione 2015 | € 6.593.511,39 |
| Popolazione al 31.12.2014 | 2487 |
| Spesa di investimento pro capite | € 2.651,19 |
| Media nazionale per fascia demografica | € 493,00 |

Visto l'art 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, in base al quale "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto indicato dalla circolare n. 32 del 17 dicembre 2009, a decorrere dal 2011 le indennità, i compensi, i

gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Tale riduzione è da considerarsi aggiuntiva a quella prevista dal citato comma 58”.

Visti i pareri della Corte dei Conti n. 204/2010/PAR Sez. Regionale di controllo per la Toscana e n. 13 del 25/01/2011 Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, secondo i quali “L’art. 6, comma 3, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, compreso dunque il collegio dei revisori. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all’ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi.

Considerato pertanto che il compenso massimo spettante al Revisore dei Conti è il seguente:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Applicazione tabella A del decreto ministero interno 20.05.2005 – classe demografica tra 2000 e 2999 abitanti | 5.010,00 |
| Applicazione tabella B del decreto ministero interno 20.05.2005 – classe demografica tra 2000 e 2999 abitanti | 693,00 |
| Applicazione tabella C del decreto ministero interno 20.05.2005 – classe demografica tra 2000 e 2999 abitanti | 493,00 |
| Riduzione (10%) art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 | -501,00 |
| TOTALE ANNUO lordo | 5.695,00 |

Vista la dichiarazione del Dott. Tomaso Angioni del 22.12.2015, che attesta l’assenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e il rispetto dei limiti di incarico di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000 e comunica la propria disponibilità ad accettare l’incarico.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione favorevole Unanime, espressa per alzata di mano, da n7 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di rinnovare al Dott. Tomaso Angioni nato a Uta il 27.06.1956 – residente a Uta, l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Villaspeciosa per il triennio 2015/2018 a partire dalla data di esecutività del presente atto;

Di dare atto che:

- l’incarico viene fatto per tutte le funzioni previste dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità comunale;
- il Dott. Tomaso ANGIONI risulta regolarmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero progressivo 1606 (G.U. IV serie speciale del 31BIS del 21.04.1995);
- in capo al Revisore nominato non sussistono le incompatibilità di cui all’art. 2399 del Codice Civile;
- il compenso massimo erogabile annuo da corrispondere al Revisore, come stabilito dal D.M. 31.10.2001, tenuto conto della popolazione che al 31.12.2014 risulta di 2.407 abitanti, è di € 5.695,00 (D.M. 20 maggio

2005) cui vanno sommate le spese per raggiungere il Comune che si stimano in circa € 600,00 + contributo integrativo 4% € 251,80 + I.V.A. 22% € 1.440,30 per complessivi € 7.987,10;

- di all'impegno e liquidazione della spesa annuale di circa € 7.117,97 provvederà con proprio atto il responsabile del servizio finanziario;

Di dare atto che la spesa complessiva di euro 7.117,97 sarà prevista negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale 2016/2018 sul cap. 1009 "Compenso e rimborso spese al Revisore";

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Mameli Elio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TEGAS LUCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Comunale il 12-01-2016 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Villaspeciosa, 12-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FARRIS EFISIO

Copia Conforme all' originale.
Villaspeciosa, 12-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FARRIS EFISIO